



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 324 del 13/03/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

153) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI ACILIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE RANALDI ANDREA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.269 LND DEL 05/02/2026
(Gara: CITTA DI ACILIA – WOSPAC ITALY del 01/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

Con reclamo ritualmente notificato la società Città di Acilia ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con C.U. n. 269 LND del 05/02/2026, con il quale veniva disposta nei confronti dell'allenatore Ranaldi Andrea la squalifica per 6 gare *“perché al termine della gara rivolgeva espressioni offensive all'arbitro, nel contempo trattenendolo leggermente per un braccio, senza conseguenze (art. 36 C1 La)”*. In sede di gravame la reclamante evidenziava l'erronea ricostruzione dei fatti come riportati nel referto arbitrale e contestava che vi fosse stato alcun contatto fisico con l'arbitro *“tale da indurre tale squalifica se non per allontanare i giocatori di entrambe le società che protestavano sempre vicino allo spogliatoio adibito al direttore di gara”*. Ammetteva di aver protestato nei confronti dell'arbitro per alcune decisioni, a proprio avviso non giuste, ma negava ogni contatto fisico con il direttore di gara. Chiedeva la reclamante di *“riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, revocare o ridurre drasticamente la squalifica inflitta al tesserato”*. Con successive memorie difensive la reclamante ribadiva la propria posizione, evidenziando, in particolare, che il direttore di gara mancava di adottare provvedimenti disciplinari immediati nei confronti del proprio allenatore Ranaldi; ciò a dimostrazione - secondo l'assunto della reclamante - dell'asserita *“non gravità percepita dell'episodio nell'immediatezza”* da parte dell'arbitro, mettendo in luce altresì che il proprio tesserato fosse privo di precedenti disciplinari e, dunque, fosse meritevole

dell'applicazione delle circostanze attenuanti. Concludeva, quindi, perché la sanzione venisse ridimensionata e ridotta, tenuto conto dell'effettiva offensività del comportamento posto in essere dal Sig. Ranaldi, considerato, altresì, il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

A ben vedere le argomentazioni addotte dalla società, a sostegno dell'invocata riduzione della squalifica in argomento, non possono ritenersi assumibili, risultando apodittiche, oltre che in netto contrasto con gli atti di gara. Deve, al riguardo, osservarsi che il referto arbitrale, ai sensi dell'art. 61 CGS, costituisce fonte di prova privilegiata, non rilevando, pertanto, in esso elementi idonei a comprometterne la valenza probatoria. Questa Corte ritiene, quindi, la condotta contestata allenatore Ranaldi Andrea pienamente accertata. In termini di qualificazione giuridica, il Collegio, in particolare, rappresenta preliminarmente che la condotta ascritta al tesserato deve correttamente essere ricondotta nella fattispecie astratta di cui all'art. 36 , 1 comma, lett. a), a tenore del quale: *"Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.* Sotto il profilo della quantificazione della sanzione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Collegio non ravvisa i presupposti per addivenire ad una riduzione della stessa. Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

158) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCASECCA T.SAN TOMMASO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE THIAM PAPE MEDOUNE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.267 LND DEL 04/02/2026
(Gara: FERENTINO CALCIO ARL – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO del 01/02/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 292 del 20/02/2026

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società ASD Roccasecca TST proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva una sanzione più proporzionata a quanto accaduto in campo, in particolare ponendo l'attenzione su due aspetti: il calciatore Thiam Pape Medoune non avrebbe colpito con uno schiaffo il collo del giocatore avversario e la reazione avuta dal Thiam era stata provocata da quest'ultimo successivamente allo scontro di gioco che aveva visto protagonisti entrambi con l'espulsione dello stesso calciatore della ASD Roccasecca TST.

La Corte, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il referto, ritiene che il comportamento del calciatore Thiam Pape Medoune seppur censurabile e meritevole di sanzione possa portare la scrivente a ridurre la sanzione inflitta dal giudice sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Thiam Pape Medoune a 2 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO
ZACCAGNINI

171) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GRIFONE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE PIZZELLI ALESSANDRO FINO AL 20/03/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALIOTTI GIULIO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 11/02/2026

(Gara: URBETEVEVERE CALCIO – GRIFONE CALCIO del 07/02/2026 – Campionato Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026

La società Grifone Calcio impugnava, davanti a questa Corte, il provvedimento del Giudice con il quale veniva inibito il dirigente Alessandro Pizzelli sino al 20/03/2026 e squalificato il calciatore Giulio Paliotti per 3 gare. In particolare, il dirigente Pizzelli era stato allontanato per aver assunto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e proferito espressione blasfema; il calciatore Paliotti era stato espulso per aver colpito un avversario a gioco fermo con un forte calcio alla caviglia che gli rendeva necessario ricorrere alle cure mediche. La società reclamante evidenziava che il calciatore Paliotti si era macchiato, al più, di una condotta antisportiva e non violenta in quanto il calcio inferto, da terra, al calciatore avversario, dopo aver subito un fallo di gioco da quest'ultimo, non era premeditato ma solo frutto di un atto d'impeto; relativamente al dirigente Pizzelli, la reclamante sottolineava che la frase da questi pronunciata verso l'arbitro era, sì volgare, ma isolata e non seguita da minacce o gesti intimidatori; per quanto detto chiedeva una riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, sentita la reclamante, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo, per la seguente motivazione.

Dal referto arbitrale emerge che nel corso del secondo tempo, il calciatore Giulio Paliotti, a seguito di un fallo di gioco subito da un calciatore avversario, cadeva in terra insieme a quest'ultimo e lo colpiva volontariamente, con un forte calcio alla caviglia; a seguito delle cure prestate dal massaggiatore il calciatore colpito proseguiva la gara; relativamente alla condotta del dirigente Alessandro Pizzelli, lo stesso, a seguito di una decisione tecnica dell'arbitro, gridava verso il predetto frase gravemente irrispettosa, accompagnata da un'espressione blasfema. Detto ciò, per quanto attiene l'azione del calciatore, essa può configurarsi più come atto d'impeto per un fallo di gioco subito che come condotta violenta; inoltre il calciatore avversario non subisce conseguenze dannose, tanto che può riprendere regolarmente la gara; in definitiva, quindi, la squalifica del calciatore può essere leggermente ridotta per parametrarla all'effettiva gravità dell'azione posta in essere. Viceversa l'inibizione del dirigente Pizzelli non può essere ridotta in quanto la condotta irrispettosa, posta in essere nei confronti dell'arbitro, accompagnata da espressione blasfema rivolta a quest'ultimo, è stata correttamente sanzionata ex art. 36, comma 2, c.g.s., né sussistono circostanze attenuanti, tali da ridurre l'entità della sanzione. Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Paliotti Giulio a 2 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

162) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FC CASTELLI ROMANI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE ZOCCALI GIANSTEFANO FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.269 LND DEL 05/02/2026

(Gara: FC CASTELLI ROMANI – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 18/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società F.C. Castelli Romani ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie dell'ammenda di € 100,00 e della squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale Zoccali Gianfranco.

Il Giudice Sportivo aveva accolto il reclamo della società antagonista che aveva eccepito la irregolare posizione del calciatore Valencia Bonilla Jose Luis, di nazionalità straniera non comunitario, che alla data dell'incontro non aveva ancora conseguito un regolare tesseramento con la società oggi reclamante.

Il Giudice Sportivo, in motivazione, rilevava come effettivamente il calciatore risultasse tesserato dal 29/1/2026 e quindi in data successiva al 18/1/2026 nella quale si era disputata la gara in contestazione.

Il giudicante di prime cure poneva a sostegno l'acquisizione della decorrenza del tesseramento comunicata dal competente Ufficio Tesseramenti.

Avverso tale decisione la reclamante deduce di aver inoltrato la richiesta di tesseramento in data 20/12/2025 e che il sistema aveva recepito il documento il 2/1/2026; successivamente il sistema aveva richiesto integrazione documentale, in particolare il permesso di soggiorno trasmesso in copia non leggibile, e la società aveva provveduto all'integrazione il 9/1/2026 senza che poi le venisse richiesto ulteriore attività. Quindi a parere della reclamante da tale dato il calciatore doveva intendersi regolarmente tesserato in quanto, sempre secondo la prospettazione difensiva, per il calciatore, dilettante di nazionalità straniera senza precedenti tesseramenti contratti all'estero, dovevano valere le stesse regole dei calciatori di nazionalità italiana per i quali non è previsto alcun visto di esecutività del tesseramento e la data del tesseramento è quella della trasmissione della documentazione di tesseramento completa da parte della società.

Il reclamo è infondato.

La lettura dell'articolo 40 quater, che si riporta integralmente, smentisce la tesi difensiva:

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c)

dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia; c) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo. Il primo tesseramento in Italia, ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui al precedente capoverso, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età. "omissis".

La reclamante sostiene che, trattandosi di calciatore mai tesserato per Federazione Estera, dovrebbe applicarsi quanto previsto dalla circolare 285/a della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2025/2026 ma è proprio il richiamo a quanto contenuto in tale documento che frustra l'interpretazione regolamentare data dalla società Castelli Romani.

Infatti, nel documento viene testualmente riportato in premessa l'inciso "salvo quanto previsto dall'articolo 40 quater delle NOIF, per confermare che per i calciatori stranieri mai tesserati all'estero rimane ferma la disposizione che condiziona l'efficacia del tesseramento ad una comunicazione rilasciata dai competenti uffici.

Nel caso di specie è pacifico, per stessa ammissione della reclamante, che tale comunicazione sia stata emessa solo in data 29/1/2026 e quindi solo da tale data il calciatore avrebbe potuto essere schierato in campo.

Il reclamo va quindi respinto con conferma di tutte le sanzioni impugnate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale, presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

163) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ HERMADA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 100,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MARCHIORI PAOLO FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.269 LND DEL 05/02/2026

(Gara: CITTA DI FORMIA CALCIO – HERMADA del 24/01/2026 – Campionato Under 19 “B” Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società F.C. Castelli Romani ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e le sanzioni accessorie dell'ammenda di € 100,00 e della squalifica del dirigente accompagnatore ufficiale Marchiori Paolo.

Il Giudice aveva rilevato che la società Hermada aveva fatto partecipare alla gara quattro calciatori nati dal 1/1/2006 al 31/12/2006, cosiddetti fuoriquota, contravvenendo alle disposizioni del comunicato n. 1 della stagione 2025/2026 relative al campionato Juniores Regionale Calcio a 11 e quindi era incorsa nella sanzione prevista dal comunicato richiamato che prevede la punizione sportiva della gara oltre alle sanzioni accessorie.

Avverso la decisione reclama la società Hermada che eccepisce come, nella fattispecie, abbia sostituito un calciatore fuoriquota con altro calciatore fuoriquota rispettando dunque il limite di partecipazione contemporanea alla gara di tre fuoriquota.

Il reclamo è infondato.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione 2025/2026 richiamato sia dal Giudice Sportivo che dalla reclamante a sostegno della divergente interpretazione recita testualmente

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato Regionale “Juniores” Under 19 cat. “A” e “B” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2007 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. E' CONSENTITO L'IMPIEGO DI MASSIMO TRE CALCIATORI FUORI QUOTA, NATI DAL 1° GENNAIO 2006 IN POI. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni. Anche alle Società di “III Categoria - Under 19” (Under 19 “Pure”) partecipanti al Campionato regionale Juniores cat. “A” o “B” è data facoltà di utilizzare calciatori “fuoriquota”.

Il testo, nel riportare il quale si sono rispettati anche i caratteri, non consente interpretazioni ulteriori rispetto a quella letterale essendo di chiarezza cristallina.

Viene, infatti, consentito l'impiego “massimo” di tre calciatori fuori quota, come scritto in carattere maiuscolo, e quindi durante l'incontro possono essere utilizzati complessivamente tre calciatori nati dal 1° gennaio 2006, siano essi stati schierati dal primo minuto ovvero subentrati nel corso della gara.

Tale disposizione, si ripete di estrema chiarezza e di univoca interpretazione, se violata, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, non lasciando spazio ad altre possibili decisioni da parte della Giustizia Sportiva.

Il reclamo va quindi respinto con conferma di tutte le sanzioni impugunate.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
 Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

175) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BOREALE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.147 SGS DEL 12/02/2026 (Gara: BOREALE – W3 MACCARESE del 07/02/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con reclamo ritualmente notificato la società Boreale ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con il quale è stata disposta la perdita a carico di entrambe le società della partita con ammenda di Euro 200,00, oltre alla squalifica per 3 giornate inflitta ad un giocatore di entrambe le squadre, avverso la quale, tuttavia, non veniva proposto gravame.

In sede di reclamo la società sportiva Boreale riteneva ingiusta ed errata la decisione impugnata. Al riguardo evidenziava la reclamante che mancassero i presupposti per la sospensione definitiva della partita da parte dell'arbitro, come, peraltro, asseritamente dimostrato dal filmato della gara relativo alla espulsione dei due giocatori. Contestava innanzitutto che vi fosse stata alcuna rissa in campo che avesse coinvolto anche i giocatori delle panchine.

Contestava, inoltre, che l'Arbitro con il supplemento di rapporto avesse illegittimamente addotto un nuovo motivo giustificativo della sospensione della gara, ossia *“non più per la situazione di rissa, tra giocatori e sostenitori sulle tribune, ma perché non c'erano più i giocatori in campo in numero utile per riprendere la gara”*.

Chiedeva, dunque, in accoglimento del ricorso, previo annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata sancita la perdita della gara a carico di entrambe le squadre, che venisse disposta la prosecuzione della gara dal momento in cui era stata sospesa sino al termine della stessa. In via subordinata, chiedeva che venisse disposta la ripetizione della gara.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Come noto (cfr. art. 64 NOIF), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nei rapporti degli ufficiali di gara che, come noto, costituiscono *“piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”*, ai sensi dell'art. 61, 1° comma, CGS.

Dal referto di gara e dal supplemento di rapporto emerge con ogni evidenza che, come correttamente osservato dal Giudice Sportivo, il direttore di gara ha posto in essere le corrette procedure prima di giungere alla decisione di sospendere definitivamente la partita.

Infatti, come si evince dal supplemento di referto, l'arbitro, dopo aver sospeso l'incontro dapprima per una zuffa accesi tra le due squadre e, successivamente, a causa di una ulteriore zuffa verificatasi sugli spalti tra le due tifoserie, attestava che non vi fosse più il numero di calciatori regolamentare in campo per proseguire l'incontro. Decretava, quindi, la sospensione definitiva dell'incontro al 42esimo del 2° tempo, attribuendo la responsabilità dell'anticipata conclusione dell'incontro ad entrambe le società, ai sensi dell'art.10 commi 1 e 3 del C.G.S..

Ciò posto, appare evidente che, alla luce dei fatti così come risultanti dagli atti di gara, nel caso di specie vi fossero le condizioni sia per sospendere definitivamente la gara che per attribuire ad entrambe le società sportive la sanzione della perdita della gara.

Di conseguenza, la soluzione adottata dal Giudice appare corretta, ben motivata e sostenuta dalla chiara narrazione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale e dal relativo supplemento.

Quanto alla richiesta da parte della reclamante di visionare il video dalla stessa allegato a conforto delle proprie tesi, si osserva che l'art. 58, comma 1, CGS prevede che i mezzi di prova audiovisivi

possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “*nei casi previsti dall'ordinamento federale*”, mentre il successivo art. 61 individua espressamente i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, limitati all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “*di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione*” (comma 2) o “*limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema*” (comma 6).

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, l'utilizzo delle immagini menzionate non è ammissibile. Per tali ragioni, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

178) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LAUDATI FRANCESCO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.287 LND DEL 18/02/2026
(Gara: CISTERNA CALCIO – PRO CALCIO CECCHINA del 15/02/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

La società Pro Calcio Cecchina con il presente ricorso intende impugnare il provvedimento disciplinare con cui il giudice sportivo ha sanzionato per n.5 gare il calciatore Laudati Francesco, ritenendo eccessiva in relazione a quanto accaduto nel corso della gara in epigrafe. A tale riguardo la ricorrente preliminarmente si rammarica per il comportamento del tesserato il quale ha compreso di aver compiuto un gesto irrispettoso verso l'assistente arbitrale e che comunque a fine gara porgeva a lui le sue scuse. Nel ribadire la società Pro Calcio Cecchina che la sanzione inflitta al calciatore è da ritenersi alquanto eccessiva in relazione a quanto sopra scritto, aggiunge anche l'atleta per circostanze particolari sta vivendo un momento di profonda difficoltà personale che l'ha reso emotivamente più fragile. Ed è per tutte queste considerazioni che la ricorrente chiede una rivisitazione della sanzione considerata ancora una volta eccessiva.

Questa Corte Sportiva, in considerazione delle motivazioni addotte, non individua elementi nuovi tali da poter essere posti in essere, anche alla luce di quanto riportato dal referto arbitrale, in cui integralmente si cita: <<il calciatore Laudati Francesco teneva un comportamento inaccettabile, inveiva nei confronti dell'assistente arbitrale n.2 con le seguenti frasi: “che cazzo stai a fischià, sei uno stronzo, sei un pezzo di merda, che cazzo ci stai a fare a due metri dal fuorigioco, cambia mestiere coglione” :a fine gara reiterava tali proteste>>.

Tenuto conto di tutto ciò, questa Corte è dell'avviso che le lagnanze avanzate dalla ricorrente non siano da accogliere nemmeno parzialmente e che, pertanto, la sanzione corrisposta appare del tutto congrua in applicazione del contenuto della norma di cui all'art.36 c.1 lettera a) del CGS..

Ciò detto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

181) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL VIS ARTENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 50,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SANTANDREA PAOLO FINO AL 06/03/2026 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ABBAFATI DAVIDE, CARINI LEONARDO E FIORAVANTI GIACOMO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.38 SGS DEL 19/02/2026

(Gara: DON BOSCO COLOSSEO – REAL VIS ARTENA del 15/02/2026 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Vis Artena; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di:

- a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni;
- b) inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese;
- c) provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, juniores regionale e provinciale, provinciali del calcio a cinque e calcio femminile nonché per le società partecipanti ai campionati del Settore per l'attività giovanile e scolastica.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

182) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIANO A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA E AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.40 LND DEL 29/01/2026

(Gara: FORANO CALCIO 2020 – CITTA DI FIANO A.S.D. del 24/01/2026 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Rieti)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con reclamo ritualmente notificato la società Fiano ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con il quale veniva ordinata la ripetizione della gara e comminata la sanzione accessoria dell'ammenda di Euro 50,00.

In sede di gravame la Città di Fiano ASD riteneva ingiusta ed errata la decisione impugnata, evidenziando che la gara veniva interrotta al minuto 43mo del 2° tempo sul risultato di 0-1 in favore della reclamante, che, quindi, a proprio dire, non avrebbe avuto alcun motivo di creare disordini. A riprova di ciò, aggiungeva che nel referto risultava che il Direttore di gara avesse allontanato dal campo un solo giocatore della squadra di casa e che i disordini causati sugli spalti fossero stati alimentati dai tifosi della squadra di casa senza alcuna risposta sia in campo che fuori. Inoltre, a gara terminata, fuori dall'impianto sportivo, *"tale comportamento di persone riconducibili alla società FORANO CALCIO 2020 veniva reiterato verso i nostri tesserati e le loro famiglie"*.

Chiedeva la reclamante l'attribuzione della vittoria della gara con il risultato acquisito in campo, instando perché non venisse *"in alcun modo ripetuta per tutelare tutti i nostri tesserati in quanto la NOSTRA società teme vivamente la ripetizione dei fatti accaduti nella gara come già descritti negli atti arbitrali"*.

Il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Come noto (cfr. art. 64 NOIF), la decisione di sospendere definitivamente una gara in corso di svolgimento, in quanto atto straordinario ed estremo, deve scaturire da atti violenti o gravi intimidazioni. Tali condotte devono essere idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

Nel verificare il rispetto di tali parametri bisogna attenersi a quanto riportato nel referto di gara che, come noto, costituisce "piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare", ai sensi dell'art. 61 CGS.

Ebbene, dal referto di gara non sono emerse situazioni incontrollabili idonee a porre in pericolo l'incolumità del direttore di gara o di altri tesserati partecipanti all'incontro.

Inoltre, è necessario che il direttore di gara faccia ricorso a tutti i mezzi in suo potere e, solo dopo aver accertato l'impossibilità di giungere alla conclusione della stessa, può decretarne la conclusione anticipata.

L'arbitro, invero, avrebbe dovuto adoperare ogni mezzo per garantire la prosecuzione della gara, come, ad esempio, convocare i capitani per tentare di portare a termine la stessa, anche considerato che i fatti sono accaduti al 43mo minuto del secondo tempo.

Ciò posto, appare evidente che non vi fossero le condizioni per sospendere la gara e, di conseguenza, la soluzione adottata dal Giudice appare corretta, ben motivata e sostenuta dalla chiara narrazione dei fatti contenuta nel rapporto arbitrale.

Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì 13 marzo 2026
--

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato